



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC)
REGIONE SICILIA

COMITATO DI SORVEGLIANZA
REGOLAMENTO

PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE SICILIA**REGOLAMENTO INTERNO
COMITATO DI SORVEGLIANZA**

VISTO il Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'articolo 1- bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare l'articolo 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n.190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l'articolo 1, comma 703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall'articolo 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'articolo 44 che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000- 2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,

un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio e commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5, recanti i principi di *governance* e di gestione del Piano sviluppo e coesione; il comma 14 che stabilisce che ai Piani sviluppo e coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020 e il CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotta un'apposita delibera per assicurare la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario;

VISTA la Delibera CIPESS n. 2/2021 “Fondo Sviluppo E Coesione - Disposizioni Quadro Per Il Piano Sviluppo E Coesione che stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

VISTO il comma 4 della citata delibera CIPESS n. 2/2021 secondo cui “a seguito della prima approvazione del PSC, ciascuna amministrazione titolare del Piano provvede all'istituzione...di un Comitato di Sorveglianza (di seguito Cds)”;

VISTA la Delibera CIPESS n. 32/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 9 agosto 2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 504 del 25 novembre 2021 nella quale viene conferita al Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC);

Il Comitato di Sorveglianza istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12.02.2022

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

Composizione

1. Il “Comitato di Sorveglianza del PSC della Regione Sicilia”, di seguito denominato Comitato, è presieduto dal Presidente della Regione Siciliana o, in sua assenza e/o impedimento, dall'Assessore delegato o dall'Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della Programmazione.
2. Al Comitato partecipano altresì i rappresentanti designati con comunicazione formale dagli enti e soggetti giuridici indicati dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12.02.2022.
3. In caso di impedimento, ciascuno dei membri, previa comunicazione all'Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del PSC, può essere sostituito da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

4. Su invito dell'Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del PSC e in relazione alla specificità degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, possono partecipare alle riunioni del Comitato esperti di settore e altri rappresentanti delle istituzioni.
5. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.

Art. 2 **Compiti**

1. Il Comitato valuta e accerta l'efficacia dell'attuazione del PSC e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Il Comitato, tra l'altro, assolve i seguenti compiti:
 - adotta il regolamento interno nel corso della prima riunione;
 - provvede, su proposta dell'Autorità responsabile del coordinamento e della gestione, ad integrare il PSC approvato con delibera CIPESS n. 32/2021, come stabilito alla lettera A punto1 della delibera CIPESS n. 2/2021;
 - approva la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
 - approva le relazioni di attuazione annuali (entro il 15 maggio di ogni anno) e la relazione finale;
 - provvede all'approvazione di una relazione finale di chiusura parziale del Piano per ciascun triennio di attività, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna area tematica, indicando i relativi risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni;
 - esamina ogni aspetto che incida sui risultati del PSC, comprese le verifiche sull'attuazione;
 - esamina i risultati delle valutazioni (in itinere ed ex post) su aspetti rilevanti del PSC;
 - esamina eventuali proposte di modifica del PSC;
 - esprime il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS.
3. Il Comitato, relativamente alle proposte di modifica del PSC:
 - esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano, validate dall'Autorità responsabile, inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento. Tali modifiche sono successivamente trasmesse alla Cabina di regia FSC per opportuna informativa o per la relativa approvazione in base ai criteri previsti alla lettera A punto 4 della delibera CIPESS n. 2/2021. Il CdS esamina, inoltre, le eventuali proposte di modifica delle previsioni di spesa del Piano finanziario del PSC;
 - esamina le proposte di modifica della dotazione finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca di risorse da sottoporre all'approvazione del CIPESS, previo parere anche della Cabina di regia FSC.

4. Il Comitato esamina gli eventuali ulteriori argomenti sottoposti alla sua attenzione dall'Autorità responsabile esprimendo, se del caso, pareri, raccomandazioni o decisioni.

Art. 3

Convocazione delle riunioni e trasmissione documentazione

1. Il Comitato è convocato dal Presidente o, in sua assenza e/o impedimento, dall'Autorità responsabile del PSC, in presenza o in remoto, almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo. Può essere convocato, su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'approvazione.
3. In casi di urgenza motivata il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.
4. Il Comitato viene convocato almeno dieci giorni prima della data fissata, mediante lettera trasmessa esclusivamente per posta elettronica. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun membro ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione. Il Presidente può, altresì, consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta, come disciplinata dall'articolo 6.
5. L'ordine del giorno e i documenti per i quali è prevista l'approvazione da parte del Comitato vengono trasmessi per posta elettronica o resi disponibili tramite siti web dedicati cinque giorni prima per consentirne lo studio e l'analisi preventiva. Ulteriore documentazione a supporto dei lavori può essere trasmessa anche successivamente.
6. Su iniziativa dell'Autorità Responsabile del Piano, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni e tavoli tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali e delle Amministrazioni centrali. È facoltà dell'Autorità responsabile medesima invitare, qualora ne ricorra la necessità, eventuali altri soggetti esterni al Comitato.
7. Il Comitato di Sorveglianza può istituire Gruppi tecnici di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche. I Gruppi tecnici di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo i tempi e le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso. La composizione dei Gruppi tecnici di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del Gruppo.

Art. 4

Svolgimento delle riunioni

1. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti partecipa ai lavori, in presenza o in remoto.
2. Le deliberazioni del Comitato sono assunte dai propri componenti secondo la prassi del consenso, senza ricorrere a votazioni. Ciascun membro può dichiarare la propria astensione o esprimere la propria contrarietà. Ricorrendo tale seconda fattispecie, il CdS assume le decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.
3. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare la discussione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva, ovvero può avviare la procedura di consultazione scritta di cui all'articolo 6 se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di un ulteriore approfondimento.
4. I rappresentanti del partenariato economico e sociale partecipano ai lavori del Comitato a titolo consultivo, concorrendo ad esaminare ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche sull'attuazione degli interventi ed all'esame dei risultati delle valutazioni.

Art. 5

Verbali

1. A conclusione delle riunioni potrà essere predisposta dalla Segreteria tecnica di cui al successivo art. 7 la sintesi delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, da condividersi e ratificarsi tra i componenti a conclusione della seduta e successivamente allegata al verbale.
2. I verbali delle riunioni debbono riportare, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le posizioni espresse dai soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
3. L'approvazione del verbale deve avvenire mediante procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 6, da avviarsi su iniziativa del Presidente entro 30 giorni dalla data di riunione del Comitato, oppure con modalità non scritta nella successiva riunione del Comitato di Sorveglianza con l'inserimento dell'apposito punto nell'OdG.
4. Eventuali richieste di integrazione o modifica sono inoltrate per iscritto alla Segreteria tecnica di cui al successivo art. 7, entro i termini di conclusione della procedura di consultazione scritta di cui al successivo art.6.

Art. 6 Consultazioni per iscritto

1. Nei casi di necessità motivata il Presidente o, in sua assenza e/o impedimento, l'Autorità responsabile del PSC può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato.
2. La comunicazione di avvio e i documenti da sottoporre all'esame del Comitato tramite procedura di consultazione per iscritto sono inviati esclusivamente per posta elettronica a tutti i membri dello stesso.
3. La trasmissione di atti e documenti tra i componenti del Comitato e la segreteria tecnica del Comitato di cui all'articolo 7, è effettuata a mezzo posta elettronica. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla segreteria tecnica il proprio indirizzo di posta elettronica cui inviare la documentazione, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.
4. I componenti esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni dalla data di invio dei documenti esclusivamente per posta elettronica alla Segreteria tecnica del Comitato di cui al successivo articolo 7.
5. La mancata espressione per iscritto del proprio parere, nel termine sopra indicato, da parte del componente equivale ad assenso tacito alla deliberazione assunta dal Comitato.
6. In casi di urgenza motivata, il Presidente o, in sua assenza e/o impedimento, l'Autorità responsabile del PSC può avviare una procedura di consultazione scritta del Comitato che deve concludersi entro 5 giorni lavorativi dalla data di avvio.
7. A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente o, in sua assenza e/o impedimento, l'Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del PSC informa tutti i componenti circa l'esito della procedura.

Art. 7 Segreteria Tecnica del Comitato

1. Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria in capo all'Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del PSC – Dipartimento della Programmazione.
2. Alla segreteria tecnica sono demandate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di seguito riportate:
 - trasmettere, ricevere e archiviare la documentazione attinente i lavori del Comitato ai componenti;
 - fornire il supporto alla predisposizione del materiale documentale e informativo relativo ai lavori del Comitato;
 - elaborare la sintesi delle decisioni assunte dal Comitato all'esito delle riunioni;
 - predisporre i verbali delle riunioni del Comitato;

- acquisire e tenere la rubrica dei componenti del Comitato e curarne il suo costante aggiornamento;
- organizzare le riunioni del Comitato;
- ogni altra attività necessaria a supporto dell'Autorità di coordinamento e di gestione del Piano.

Art. 8

Trasparenza e comunicazione

1. Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.
2. Le versioni aggiornate del PSC, le relazioni di attuazione e finali e i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito istituzionale, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

Articolo 9

Obbligo di riservatezza e conflitto di interesse

1. I membri del Comitato dovranno osservare gli obblighi sulla protezione dei dati e di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in sede di Comitato.
2. Ferme restando le disposizioni previste dal Codici di comportamento approvati dagli enti e dalle strutture di appartenenza, i componenti del Comitato sono tenuti a segnalare con tempestività ogni situazione di conflitto di interesse, anche se potenziale, e, conseguentemente, ad astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse.

Art. 10

Validità del regolamento/norme attuative

1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato, su iniziativa dell'Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del PSC.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e dalle delibere CIPESS n. 2/2021 e n. 32/2021 nonché le altre disposizioni normative pertinenti, ivi inclusi i principi e le regole già vigenti per il ciclo di programmazione FSC 2014-2020, nonché previste dal PSC e dal relativo sistema di gestione e controllo.

Letto, discusso e approvato.